

nome, numero o sigla identificativi, che già da soli possono permettere un agevole esercizio da parte dell'utente o del cliente dei loro diritti".

Risulta quindi confermato il divieto di diffusione di elementi identificativi personali non pertinenti ed inutilmente eccedenti rispetto alla finalità. Risulta, anche, a chi scrive, che l'amministrazione ospedaliera interessata si è già adeguata adottando cartellini identificativi recanti soltanto la foto ed il numero di matricola dell'operatore.

Naturalmente al parere sopra citato dovranno adeguarsi anche tutti gli altri rami della pubblica amministrazione, a partire da quella regionale.

4)effettuazione di analisi a pagamento (intra moenia) in struttura ospedaliera pubblica

Il Sig. O.C. ha segnalato taluni gravi inconvenienti incontrati per usufruire del servizio sanitario pubblico (nella fattispecie esecuzione con urgenza di esame "eco - color Dopler" sia del TSA - Tronchi sovra ortici - sia degli arti inferiori): in pratica il sig. O.C. si è stupito che presso un ospedale pubblico le prenotazioni per ottenere l'esame in oggetto sembravano irrimediabilmente chiuse, salvo ottenere nelle 24 ore

successive alla prenotazione l'esame stesso previo versamento dell'importo di lit. 150.000.=.

Interpellata al riguardo la USL competente confermava che la situazione sommariamente esposta rappresentava una corretta applicazione della cosiddetta procedura "intra - moenia" ancora in una fase di sperimentazione, e riconosceva che tale situazione avrebbe richiesto effettivamente indispensabili supporti materiali quali sportelli di prenotazione e di riscossione ed una corretta informazione all'utenza.

La stessa USL 3 "Genovese" precisava inoltre che la concreta attivazione della libera professione intramuraria, in tutte le sue forme previste, è volta a fornire una offerta di servizi e di prestazioni a pagamento in alternativa all'offerta pubblica, che si pone in concorrenza con il settore privato.

Tale risposta non è stata comunque ritenuta soddisfacente dall'interessato che ha ritenuto opportuno rivolgersi alla Commissione Mista Conciliativa per un più completo esame della pratica in oggetto.

5) Assistenza ai malati presso gli ospedali da parte dei volontari della Croce Rossa Italiana.

Da articoli di stampa - quotidiani locali - è emerso che circa trecento volontari della Croce Rossa Italiana avevano sospeso per protesta il servizio di assistenza ai malati degenti presso gli ospedali del ponente della città di Genova.

Le motivazioni principali, che hanno originato tale sospensione, consistevano nella mancata sottoscrizione da parte della A.S.L. interessata della necessaria convenzione indispensabile, fra l'altro, anche ai fini della copertura assicurativa del personale impiegato per l'assistenza.

Questo ufficio provvedeva pertanto ad interessare del problema la A.S.L. e venuto a conoscenza che non era stata ancora presentata, da parte della Croce Rossa Italiana, documentazione già richiesta sollecitava l'invio di quanto necessario.

A seguito del completamento di quanto sopra la A.S.L. inviava comunicazione dell'avvenuta definizione della pratica di convenzionamento.

Purtroppo la definizione di quanto sopra non è servita per la risoluzione del problema non essendo ripreso il servizio di assistenza ai degenti degli ospedali del ponente genovese.

6) funzionamento delle apparecchiature di radioterapia presso un importante centro oncologico regionale.

Sia la stampa cittadina sia specifiche doglianze di cittadini, delle quali si è avuta eco in una riunione del comitato etico dell'istituto in questione (di cui questo difensore civico fa parte), hanno segnalato gravi carenze delle apparecchiature di radioterapia; in particolare un solo acceleratore su tre era funzionante, così che i pazienti ed anche gli operatori erano costretti a turni gravosissimi, in quanto i trattamenti si protraevano fino alle ore 24 (con quale disagio per i pazienti costretti a sottoporsi alla terapia a quell'ora è facile immaginare).

Secondo il responsabile dell' U.O. occorreva almeno l'acquisto di un secondo acceleratore e relative attrezzature di controllo, per un costo stimato di circa due miliardi di lire.

Data la gravità della situazione ritenevo necessario, anche su sollecitazione del comitato etico, segnalare i fatti al ministero della sanità ed all'assessore regionale per la stessa materia, oltre che per

conoscenza al commissario straordinario reggente la istituzione coinvolta.

Il ministero, con lettera del direttore generale della vigilanza, rispondeva di aver appreso dall'istituto che era in corso la installazione di una nuova apparecchiatura, e che le anomalie a suo tempo riscontrate non si erano più verificate.

A distanza di oltre sei mesi da tale risposta, assunte informazioni presso la struttura, ho appreso che effettivamente l'apparecchiatura di cui si tratta è stata acquisita ed è entrata in funzione, così che gli orari per la terapia sono ritornati normali.

7) visita medica a soggetto portatore di sordità prelinguare.

Nella relazione per l'anno 1999, alla pag.34, avevo segnalato il caso del sig. A.d.B., padre di un minore affetto da sordità prelinguare riconosciuta, il quale si opponeva ad una ulteriore visita medica del figlio da parte della commissione competente a riconoscerne la invalidità, in quanto la malattia era già stata accertata, sia pure ad altro fine.

Sia questo ufficio che la struttura regionale competente concordavano con la richiesta, ma la commissione viceversa rifiutava di attenersi alle risultanze della visita precedente e quindi archiviava la

richiesta di riconoscimento della invalidità in quanto il minore non si era presentato alla nuova visita.

Nella relazione precedente avevo criticato tale comportamento della commissione, che appariva incurante dell'interesse dell'ammalato in forza di una letterale adesione alle istruzioni normative.

Avevo anche preannunciato che la regione aveva richiesto in proposito il parere del consiglio di stato in sede consultiva .

Nel corso dell'anno 2000 giungeva notizia che tale parere era stato emesso in senso favorevole alla richiesta del sig. A.d.B.; in quanto nella particolare ipotesi "la visita medica effettivamente sembra risolversi in un inutile o superfluo appesantimento procedurale", perchè gli accertamenti possono prescindere dalla visita (peraltro costituente l'atto istruttorio normalmente necessario) quando essi possono essere svolti in maniera ugualmente efficaci in altro modo, come nel caso in cui la stessa amministrazione procedente abbia già provveduto alla visita e la relativa documentazione si trovi depositata presso di essa.

Coerentemente a tale decisione, piena di buon senso oltre che conforme alla legge, la giunta regionale con deliberazione n.723 del 27/6/2.000 prendeva atto dell'orientamento espresso dal consiglio di

stato, incaricando i direttori generali delle ASL di trasmettere disposizioni conseguenti alle commissioni mediche.

In tal modo il sig.d.B. ha potuto finalmente ottenere il riconoscimento della fondatezza della sua richiesta. Va peraltro osservato che per giungere a tanto è occorso molto tempo e la sensibilità della regione, mentre tutti i ministeri interessati (sanità, tesoro ed interni) si erano precedentemente espressi in maniera del tutto contraria (come la sopra citata deliberazione della giunta ligure non manca di evidenziare). Tutto ciò dimostra quanto poca sia ancora la attenzione della burocrazia ministeriale al rispetto del cittadino, specie se minorato in qualche modo. Prima che i criteri ispiratori delle recenti leggi di riforma dell'amministrazione pubblica riescano ad affermarsi dovrà purtroppo passare ancora molto tempo.

8) Intervento a tutela dei diritti del malato

La sig.D.B., sorella di persona ricoverata da molti anni in un istituto per lungodegenti gestito dal comune, desidera ogni anno avere con sè la congiunta durante il periodo estivo, per portarla in campagna e farle quindi godere un periodo di ristoro. Ogni anno tuttavia ella, fin dal 1995, è costretta a rivolgersi a questo ufficio per ottenere il consenso della

direzione alla temporanea dimissione. Ciò è accaduto anche nell'anno decorso, e la richiesta, dopo il mio intervento, è stata accolta.

Rimane il mistero sulle ragioni per cui sia necessario ogni anno l'intervento del difensore civico per ottenere un risultato, oltre che lecito, palesemente vantaggioso per la ricoverata.

9) Mancato possesso del libretto sanitario smarrito - contenzioso di illecito.

Il sig.A.P. per conto della figlia A. assente dall'Italia mi informava che era pervenuta una ingiunzione comunale relativa ad un verbale di contravvenzione per mancanza del libretto sanitario ad un controllo; tale mancanza era effettiva in quanto il libretto era stato smarrito, peraltro la interessata, subito dopo l'accertamento, si era recata all'ufficio igiene della USL competente, ove risultava registrato il rilascio del documento in data antecedente all'accertamento in questione. Il funzionario aveva sul momento assicurato che tutto era in ordine, viceversa era sopravvenuta l'ingiunzione, che faceva erroneo riferimento alla mancanza del libretto, anzichè alla mancata esibizione di esso.

Segnalavo il caso all'ufficio comunale che aveva emesso l'ingiunzione, e dopo uno scambio di corrispondenza ricevevo copia della ordinanza di annullamento.

In tal modo veniva risparmiato all'interessata l'onere di proporre opposizione giudiziaria, con tutti i disagi conseguenti. Il caso è significativo perchè evidenzia, da un lato, i vantaggi per il cittadino che possono derivare dall'intervento del difensore civico, e dall'altro la apertura dell'amministrazione comunale, disposta ad accettare le argomentazioni avanzate nell'interesse del privato.

10) dichiarazione sostitutiva di notorietà richiesta da una ASL a persona incapace.

Il sig. P.R., nell'interesse di una congiunta inabile ed incapace di sottoscrivere, chiedeva a questo ufficio quali modalità dovessero essere osservate per il rilascio di una dichiarazione sostitutiva di notorietà richiesta dalla ASL di appartenenza per la fornitura di determinate prestazioni terapeutiche.

Il problema dell'impedimento alla sottoscrizione è affrontato dall'art.4 del DPR 20/10/98 n.403. Tuttavia nel caso tale disposizione non era idonea a risolvere il problema, perchè l'incapacità aveva anche

carattere psichico. Suggestivo quindi che la dichiarazione venisse effettuata in proprio da un congiunto dell'incapace, munito di documento di identità dello stesso. In tal modo il problema veniva risolto.

Si tratta di un episodio in cui il difensore civico non ha dovuto esplicitare alcun intervento, ma si è limitato a fornire indicazioni atte a superare la difficoltà. Non è raro che i cittadini si rivolgano a questo ufficio solo per ricevere informazioni o chiarimenti che risolvono il loro problema, e tale funzione non è fra le meno importanti.

11) rilascio di una cartella clinica da parte di un ospedale.

Il sig. B.D. si è rivolto al nostro ufficio facendo presente che la propria madre è deceduta presso il reparto di terapia intensiva di un ospedale genovese e pur avendo richiesto da oltre tre mesi il rilascio della cartella clinica ed il risultato della relativa autopsia effettuata, nonostante numerose richieste, non è ancora riuscito ad ottenere il rilascio della stessa.

E' stato svolto un intervento urgente sull'archivio cartelle cliniche dell'ospedale in questione e dopo appena due giorni il cittadino ha informato il nostro ufficio che è stato contattato dall'ospedale che lo ha informato che la cartella clinica era ritirabile.

12) diritto di accesso nei confronti di una IPAB.

Il Sig. M.S. si è rivolto al D.C. chiedendone l'intervento per sollecitare il presidente di una IPAB (ex fondazione) a consegnargli copia di documentazione riguardante l'eventuale modifica dello statuto di detta fondazione nonché rendiconti, dichiarazioni fiscali, verbali del C.d.A. ed estratti conto bancari sempre relativi alla fondazione stessa. Tale richiesta si appalesa legittima considerato l'interesse di potenziale destinataria dei benefici statutari esistente in capo alla figlia del richiedente la quale risulta aver rilasciato regolare procura al padre; peraltro la soluzione non sembra immediata considerate le forti resistenze che l'IPAB sta manifestando al riguardo; la pratica è tuttora in corso, ma vi sono buone speranze di un esito positivo anche in forza della L. 24/11/2000 n. 340 di recente emanazione.

13) Richiesta di accesso a documenti presso l'azienda regionale territoriale (ARTE) della provincia di Genova.

L'avv. S.C. a nome e per conto del sig. F.F., ha richiesto l'intervento di questo ufficio al fine di ottenere, ai sensi della legge n. 241/90, il diritto di accesso agli atti relativi ad ispezioni effettuate presso la sua abitazione da personale di polizia giudiziaria su incarico

dell'ARTE di Genova a séguito di esposto presentato "in ordine a pretesi e non meglio precisati comportamenti tenuti dallo stesso cittadino".

A séguito di detta richiesta veniva notificato all'ARTE di Genova provvedimento con il quale il difensore civico della regione Liguria stabiliva, ai sensi delle leggi vigenti, il termine di 30 giorni entro il quale la stessa azienda doveva mettere a disposizione del richiedente i documenti rispetto ai quali intendeva esercitare il diritto di accesso. Con successiva comunicazione l'ARTE faceva presente di aver trasmesso all'interessato copia di tutti gli atti richiesti.

14)liste per il collocamento.

La sig. C.B. si duole del fatto che i criteri per l'inserimento nella graduatoria del collocamento danneggino le persone prive di un nucleo familiare: infatti esse, se disoccupate, non hanno in famiglia chi possa aiutarle, mentre i lavoratori che dispongono di un nucleo familiare, in cui altri possono svolgere un lavoro retribuito, pur essendo privi di reddito proprio hanno chi li può aiutare economicamente. Pertanto si richiedeva che si tenesse conto, per la formazione delle graduatorie, del reddito familiare complessivo.

La esclusione del reddito dei conviventi, ai fini della formazione delle graduatorie, è stata stabilita con deliberazione 23/12/96 della commissione regionale per l'impiego (ora commissione di concertazione, servizio sistemi per l'impiego).

La doglianza della sig.C.B. è stata pertanto trasmessa al presidente di tale commissione, in forza del potere di segnalazione previsto dall'art.16 della L. 127/97.

15) termini per il pagamento della tassa di circolazione degli autoveicoli.

In base alla personale esperienza rilevavo che, ai sensi dell'art.2 del D.M. 18/11/1998 n.462, il termine entro il quale deve essere pagata la tassa di circolazione degli autoveicoli immatricolati per la prima volta non è fisso ma variabile, potendo oscillare da un minimo di undici giorni dalla immatricolazione (la proroga al mese successivo opera soltanto a decorrere dagli ultimi dieci giorni del mese) a quarantuno giorni (nel caso di sommatoria degli ultimi dieci giorni del mese di immatricolazione ai trentuno del mese successivo).

Poichè la certezza del temine è indubbiamente preferibile allo scopo di ridurre la possibilità di errori segnalavo al ministero delle

finanze, ufficio legislativo, la opportunità di stabilire un termine fisso ed invariabile (ad esempio trenta giorni dalla immatricolazione).

Peraltro il ministero mi rispondeva che il problema era già noto alla amministrazione, ma esso si presentava di non facile soluzione, in quanto la tassa di cui si tratta è stata attribuita alle regioni, e peraltro tutte le questioni che coinvolgono direttamente gli interessi del gettito di tali enti non possono più essere risolte unilateralmente dal ministero.

Trasmettevo allora la stessa segnalazione, unitamente a copia della risposta ministeriale, all'assessore al bilancio della regione. Ad oggi non ho avuto ulteriori notizie in merito.

Per affinità della materia segnalo che mi sono pervenute doglianze in merito al fatto che il bollo sia dovuto per l'intero anno, anche quando per avventura l'auto rimanga distrutta prima del compimento di tale periodo, addirittura nei primi giorni dell'anno in questione. Ciò consegue al fatto che l'unità di misura della tassa è riferita all'anno, tuttavia ragioni di equità suggerirebbero che la dimostrata rottamazione del veicolo nei primi mesi dell'anno comportasse una riduzione della tassa, così come già è previsto per le proprietà immobiliari che sono soggette a imposta solo per il periodo di effettiva proprietà.

16) Disparità di trattamento tra cacciatori liguri e toscani.

Il sig. P.M. ha sollecitato l'intervento di questo ufficio rappresentando una disparità di trattamento fra cacciatori della Liguria e della Toscana relativamente alla registrazione dei capi abbattuti, che era disciplinata diversamente sui tesserini venatori predisposti dalle due regioni.

Poichè tale diversa registrazione ha comportato per l'esponente la contestazione, da parte di personale di vigilanza, di violazione alle norme vigenti nella regione Liguria per cui è stato costretto a pagare la relativa sanzione, questo ufficio ha ritenuto opportuno segnalare alle due regioni interessate il problema sensibilizzando gli uffici preposti per la definitiva risoluzione.

A seguito di tale intervento perveniva comunicazione da parte dell'ufficio competente della regione Liguria che per la risoluzione del problema era stato disposto il rilascio di un tesserino regionale anche della regione Liguria, per cui era possibile la registrazione dei capi abbattuti con le diverse modalità.

17) concessione di passo carrabile su strada provinciale.

Il sig. G.P.P. si è rivolto al difensore civico lamentando che la provincia proprietaria della strada gli rifiutasse la concessione per l'apertura di un passo carrabile.

Richieste informazioni all'ente competente questo rispondeva facendo presente che in realtà la richiesta non riguardava il rilascio di una nuova concessione ma il trasferimento di questa da altro soggetto che ne era titolare al sig.P.

Seguiva un intenso cambio di note, da cui emergeva che in sostanza il sig.P. chiedeva una distinta concessione di passo in suo favore, dopo che analoga concessione era stata rilasciata ad altra persona titolare di servitù attiva di passo sulla strada di cui si serve anche l'attuale richiedente.

La difficoltà addotta dall'amministrazione provinciale era che non sarebbe possibile rilasciare una seconda concessione distinta dalla prima, mentre sarebbe stata possibile la cointestazione ai due soggetti di una concessione unica; tale soluzione, peraltro, a quanto faceva presente il sig. P., non era possibile stanti i rapporti esistenti fra i due soggetti privati.